



INPS.HERMES.26/03/2014.0003606

Vittente

Sede: 0038/D.C. Assistenza ed Invalidità civile

Messaggio numero: 003606 del 26/03/2014 17.47.28

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Non Disponibile

Messaggio

Oggetto: Apertura e gestione conti corrente bancari intestati ai minori o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l'accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza. Chiarimenti.

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE

Ai DIRETTORI REGIONALI

Ai RESPONSABILI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alle difficoltà riscontrate da molti cittadini nell'apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Al riguardo si precisa che le operazioni relative all'accredito dell'indennità di frequenza o dell'indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali **atti di ordinaria amministrazione** di cui all'art. 320, 1° comma, c.c. e pertanto **non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare** (in tal senso si sono più volte pronunciati i giudici di merito - vedasi da ultimo Tribunale di Civitavecchia n. 2269 del 26/11/2013).

Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l'assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di *capitale* di cui all'art. 320 c.c., che riguarda somme incassate *una tantum* e destinate a produrre frutti nel lungo periodo. Le indennità in discorso, ovviamente sempre nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge, sono quindi nella piena disponibilità dei genitori **senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice.**

Ne discende che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza

specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10654).

Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell'indennità sulla natura giuridica della stessa.

A tali principi giurisprudenziali si uniformano già le condizioni generali di contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove viene precisato che: *«l'apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo **disgiuntamente** (con determinati limiti massimi giornalieri) o **congiuntamente** (senza limiti entro l'importo del saldo disponibile)».*

Si invitano le strutture in indirizzo a dare ampia diffusione al presente messaggio.

Il Direttore centrale
Marco Ghersevich